



**Newsletter n. 20/2023 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia UE

1. Corte giust. UE, sez. VII, 27 aprile 2023, C-70/22, la Corte di giustizia dichiara irricevibile il rinvio pregiudiziale su *secondary ticketing* di società residente in Svizzera.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

2. Cons. Stato, sez. II, 12 maggio 2023, n. 4800, sull'esecuzione a cognizione integrata e sulle misure attuative del giudicato in sede di cognizione;
3. Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2023, n. 4598, la tutela del cordone dunale: implicazioni di discrezionalità tecnica e di tutela del bene paesaggio;
4. Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2023, n. 4523, sulla possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale nel giudizio impugnatorio di legittimità, sulla responsabilità civile del legislatore e sui presupposti della responsabilità per lesione dell'affidamento;
5. Cons. Stato, sez. II, 24 aprile 2023, n. 4110, sul rinvio delle norme urbanistiche alle nozioni di intervento edilizio, nonché sulla modifica della destinazione d'uso tramite manutenzione straordinaria e sul controllo relativo alla CILA;
6. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, 17 maggio 2023, n. 1631, sul legittimo impedimento del difensore e sul riparto di giurisdizione in relazione all'impugnazione degli atti di macro-organizzazione;
7. T.a.r. per il Lazio, sez. I, 15 maggio 2023, n. 8262, l'amministrazione, anche in presenza di giudicato, può avviare l'autotutela nel caso in cui sussista una disparità di trattamento fra concorrenti, ove la stessa discenda da differenti decisioni pur in presenza di identici motivi di ricorso;
8. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, 15 maggio 2023, n. 1591, sulle modalità di svolgimento dei pubblici concorsi;

9. [T.a.r. per il Lazio, sez. V, 12 maggio 2023, n. 8192](#), i comitati pari opportunità del Consiglio degli ordini territoriali dei dottori commercialisti hanno natura giuridica di articolazioni interne prive di rilevanza esterna;
10. [T.a.r. per l'Umbria, sez. I, 12 maggio 2023, n. 329](#), sulla non contestualità tra la domanda di autorizzazione all'esecuzione di interventi su beni culturali ad iniziativa del proprietario e l'istanza di ammissione ai contributi statali;
11. [T.a.r. per il Lazio, sezione V, 27 aprile 2023, n. 7254](#), sull'impugnazione immediata del bando di gara.

Normativa e altre novità di interesse

12. [Legge 10 maggio 2023, n. 53](#) - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari (23G00061) (in G.U. Serie Generale n. 115 del 18 maggio 2023).

Corte di giustizia europea

(1)

La Corte di giustizia dichiara irricevibile il rinvio pregiudiziale su *secondary ticketing* di società residente in Svizzera.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione VII, 27 aprile 2023, C - 70/22](#)

Va dichiarata irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale in tema di *secondary ticketing* di una società avente sede in Ginevra e che ivi centralizza la propria attività economica (malgrado il fatto che essa gestisca i propri siti Internet in versioni accessibili in vari Stati membri dell'Unione e, segnatamente, in Italia), in quanto le prestazioni di servizi da essa rese sono fornite a partire da uno Stato terzo e ad opera di una società disciplinata dal diritto di tale Stato terzo.

Ne consegue che, contrariamente a quanto presuppone il giudice del rinvio, la direttiva 2000/31 non è invocabile dalla ricorrente di cui al procedimento principale.

(Il Consiglio di Stato, in sede di rinvio pregiudiziale, ha chiesto se la nozione di *hosting provider* passivo sia utilizzabile solo in assenza di qualsiasi attività

di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti pubblicati dagli utenti, oppure se sia rimesso al giudice del rinvio l'apprezzamento della rilevanza delle predette circostanze in modo che, pur nella ricorrenza di una o più di esse, è possibile ritenere prevalente la neutralità del servizio che conduce alla qualificazione di *hosting provider* passivo).

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

(2)

Sull'esecuzione a cognizione integrata e sulle misure attuative del giudicato in sede di cognizione.

[Consiglio di Stato, sezione II, 12 maggio 2023, n. 4800 – Pres. ff. ed Est. Simeoli](#)

Nel sistema della giustizia amministrativa, l'esecuzione si atteggia alla stregua di una cognizione integrata, allorché, in presenza di una sentenza di annullamento inidonea a dettare una compiuta disciplina del rapporto tra amministrazione e cittadino sostitutiva dell'atto annullato, il giudizio di ottemperanza, ricorrendone i presupposti, sia chiamato a completare la cognizione mediante l'individuazione del contenuto della prestazione o attività cui è tenuta l'amministrazione.

L'attuazione del risultato pratico del processo, in questo caso, non postula una rigida scomposizione per fasi, essendo possibile che la tutela giurisdizionale si sviluppi attraverso una successione continua di attività che vanno dall'accertamento della pretesa sino alla soddisfazione della stessa.

Le misure sollecitatorie e surrogatorie delle sentenze esecutive e del giudicato, in un'ottica accelerativa e semplificativa, possono essere disposte già con la sentenza che definisce la fase di cognizione, a fronte di un'ulteriore,

specifica e autonoma domanda, che sarà necessaria soltanto per la dichiarazione di nullità e inefficacia di atti sopravvenuti adottati in violazione o elusione del giudicato, oppure per l'eventuale determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo satisfattivo che non sia stato possibile definire già in sede di cognizione.

Nel processo civile, invece, la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata richiede sempre l'instaurazione di un autonomo giudizio di cognizione, che costituisce un incidente di esecuzione.

(3)

La tutela del cordone dunale: implicazioni di discrezionalità tecnica e di tutela del bene paesaggio.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 8 maggio 2023, n. 4598 – Pres. Poli, Est. Conforti](#)

La tutela del cordone dunale, non esaurendosi nell'individuazione dell'elemento naturalistico duna, implica la salvaguardia degli equilibri naturalistici che ne consentono la formazione, il ripascimento e i meccanismi di progressivo modellamento.

Il cordone dunale comprende gli areali, di estensione cartografabile in rapporto alla scala di rappresentazione del PPTR, in cui sono presenti accumuli naturali di materiale originati da processi di trasporto eolico, sia in fase attiva di modellamento, sia più antichi e, talvolta, anche parzialmente occupati in superficie da strutture antropiche.

Contenendo il piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia valutazioni di discrezionalità tecnica, afferenti la particolare materia della tutela del paesaggio, il giudice, allorché si fronteggino opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito della competenza ad adottare decisioni collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato.

Nel caso di valutazioni dei fatti complessi, il giudice non deduce, ma valuta se la decisione pubblica rientri o meno nell'alveo delle opzioni maggiormente plausibili e convincenti, alla luce delle scienze rilevanti nonché di tutti gli altri elementi del caso concreto.

(Nel caso in esame, la sezione rigetta l'appello, statuendo che l'accertamento della regione Puglia, oggetto del presente giudizio, costituisce espressione di discrezionalità tecnica e sconti, perciò solo, elevati margini di opinabilità, in ragione proprio della peculiarità della nozione di riferimento di cordone dunale. Ciò che varia è, invece, l'accertamento concreto circa la sussistenza o meno dell'elemento del paesaggio costiero).

La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario avente valore primario ed assoluto, precede e comunque costituisce un limite alla salvaguardia degli altri interessi pubblici.

Assurge a valore prevalente e costituisce l'oggetto di una materia attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Gli strumenti paesaggistici prevalgono su quelli urbanistici, che devono necessariamente adeguarsi al piano sovraordinato, secondo un modello squisitamente gerarchico, cristallizzato dal codice dei beni culturali e del paesaggio, che scandisce, come tale, l'immediata operatività dei vincoli di inedificabilità assoluta del piano paesaggistico indipendentemente dal loro recepimento nella pianificazione urbanistica comunale.

Assume, pertanto, rilievo preponderante la tutela del paesaggio costiero rispetto alle esigenze correlate al suo sfruttamento turistico e produttivo, al punto che l'inserimento di strutture funzionali alla balneazione debba costituire una modalità di utilizzo del bene paesaggistico, e non anche una deprivazione del valore naturalistico e culturale dello stesso, degno di tutela prioritaria.

(4)

Sulla possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale nel giudizio impugnatorio di legittimità, sulla responsabilità civile del legislatore e sui presupposti della responsabilità per lesione dell'affidamento.

[Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2023, n. 4523 – Pres. Poli, Est. Loria](#)

Nel giudizio impugnatorio di legittimità, per superare il vaglio della rilevanza, la questione di legittimità costituzionale deve non solo fare riferimento ai vizi denunciati con il ricorso, che delimitano il *thema decidendi*, ma anche alla domanda in concreto proposta, che in omaggio al principio del divieto dei *nova* in appello recepito dall'art. 104, comma 1, c.p.a., non può che essere quella descritta nel ricorso proposto in primo grado. La necessaria corrispondenza tra *petitum* e *decisum* fissa i limiti invalicabili, nel cui rispetto deve essere esaminata la rilevanza della questione proposta dalla parte. Pertanto, se è vero che non vi è un limite temporale anche nel giudizio amministrativo di secondo grado per sollevare la questione di legittimità costituzionale, non possono essere ritenute rilevanti questioni che riguardino norme la cui violazione il proponente non abbia ritualmente evidenziato in primo grado e nei limiti imposti all'effetto devolutivo dai principi di specificità e tempestività dei motivi di appello.

La funzione legislativa, essenzialmente "politica", è per definizione – salvi i limiti costituzionali - "libera nei fini": ne segue la naturale insussistenza di una possibile qualificazione del danno come "ingiusto", perché – diversamente che di fronte all'azione amministrativa – davanti all'attività legislativa non vi sono situazioni soggettive dei singoli protette dall'ordinamento. Va perciò rimarcata la diversità della fattispecie della responsabilità dello Stato per inadempimento degli obblighi comunitari. Solo nel caso di ritardata o mancata attuazione di obblighi comunitari è possibile, invero, rinvenire un'adeguata base legale alla responsabilità dello Stato - legislatore, con correlato diritto del singolo attivabile direttamente dinanzi all'autorità giudiziaria. La diversità di trattamento tra legge incostituzionale e legge anti-europea ha la propria *ratio* nella necessità di contrastare condotte violative del diritto eurounitario perpetrate dagli Stati membri, prescindendo dalle articolazioni interne allo Stato-apparato (potere

legislativo, amministrativo e giudiziario); si tratta, evidentemente, di una ragione non replicabile nel contesto della legge incostituzionale.

I limiti entro cui può essere riconosciuto il risarcimento per lesione dell'affidamento sono i seguenti: l'affidamento tutelabile deve essere ragionevole e, quindi, incolpevole; esso deve quindi fondarsi su una situazione di apparenza costituita dall'amministrazione con il provvedimento o con il suo comportamento correlato al pubblico potere e in cui il privato abbia senza colpa confidato; il grado della colpa dell'amministrazione rileva sotto il profilo della riconoscibilità dei vizi di legittimità da cui potrebbe essere affetto il provvedimento; l'aspettativa sul risultato utile o sulla conservazione dell'utilità deve essere ottenuta in circostanze che obiettivamente la giustifichino; la buona fede «non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave». L'affidamento deve quindi fondarsi su una situazione di apparenza costituita dall'amministrazione con il provvedimento o con il suo comportamento correlato al pubblico potere e in cui il privato abbia senza colpa confidato.

Nella sentenza si precisa che l'impatto della dichiarazione di illegittimità costituzionale può mutare in relazione a due variabili: a) la natura della norma oggetto della dichiarazione di incostituzionalità; b) la natura del giudizio amministrativo pendente (demolitorio o accertativo dell'inadempimento). In particolare, l'illegittimità costituzionale di una norma che disciplina il *quomodo* di esercizio del potere legittima il giudice all'annullamento del provvedimento soltanto qualora il ricorrente abbia articolato uno specifico motivo relativo alla illegittimità costituzionale della norma o almeno qualora abbia utilizzato tale norma come parametro di legittimità dei motivi di ricorso, pur non rilevandone espressamente la costituzionalità.

(5)

Sul rinvio delle norme urbanistiche alle nozioni di intervento edilizio, nonché sulla modifica della destinazione d'uso tramite manutenzione straordinaria e sul controllo relativo alla CILA.

[Consiglio di Stato, sezione II, 24 aprile 2023, n. 4110 – Pres. Saltelli, Est. Manzione](#)

Qualora negli atti di pianificazione urbanistica si faccia riferimento a determinate categorie di interventi edilizi, il rinvio in questione non può che essere recettizio; se, infatti, tale rinvio non avesse tale natura statica o ricognitiva, ma dinamica, per il suo tramite confluirebbero nel regime derogatorio tutti gli interventi successivamente ricondotti dal legislatore sotto l'egida della nuova definizione, seppure originariamente non valutati, con conseguente sottrazione delle scelte di governo del territorio al comune, soggetto istituzionalmente preposto.

Anche successivamente alla riforma introdotta dal d.l. 76 del 2020, le modifiche di destinazione d'uso che possono conseguire agli interventi riconducibili al concetto di manutenzione straordinaria sono solo quelle tra categorie urbanistiche omogenee, tale essendo l'inequivoco significato della dicitura «urbanisticamente rilevanti» e «non implicanti aumento del carico urbanistico» previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001, anche nella sua attuale formulazione.

Benché sulla conformità tecnico-giuridica della CILA – diversamente da quanto disposto per la SCIA – non sia previsto un obbligo di controllo ordinario postumo entro un termine perentorio ravvicinato e, di conseguenza, un indice del legittimo avvio dell'attività oggetto della comunicazione, devono ritenersi applicabili alla CILA i principi consolidatisi con riferimento alla separazione tra autotutela decisoria e esecutiva in materia di SCIA o DIA, in particolare dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 45 del 2019; di esse, infatti, la CILA «condivide l'intima natura giuridica», sicché trovano applicazione i limiti di tempo e di motivazione declinati nell'art. 19, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter della l. n. 241 del 1990, in combinato disposto con il richiamo alle «condizioni» di cui all'art. 21-novies della medesima normativa.

(6)

Sul legittimo impedimento del difensore e sul riparto di giurisdizione in relazione all'impugnazione degli atti di macro-organizzazione.

[T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 17 maggio 2023, n. 1631 – Pres. Savasta, Est. Sidoti](#)

In forza del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., è applicabile al processo amministrativo l'art. 115 disp. att. c.p.c.; pertanto, l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà generalmente consentita e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituto l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza.

Nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, la residuale giurisdizione del giudice amministrativo, tuttora prevista, concerne esclusivamente le controversie in cui la contestazione investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi. In particolare, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo soltanto le controversie nelle quali si contestano "frontalmente" gli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, i cui "diretti" effetti pregiudizievoli siano messi in discussione a tutela di una posizione soggettiva di interesse legittimo.

Qualora l'atto di macro-organizzazione non spieghi direttamente i propri effetti lesivi nella sfera giuridica del dipendente, ma questi vadano ricondotti esclusivamente a provvedimenti ulteriori di micro-organizzazione, la controversia, concernente il rapporto di lavoro e la lesione di posizioni di diritto soggettivo, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, cui potrà essere chiesta la disapplicazione dell'atto di macro-organizzazione presupposto (nel caso di specie, è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui il ricorrente chiedeva salvaguardia della sua posizione giuridica di diritto soggettivo quanto alla titolarità di una direzione, al ruolo dirigenziale della stessa all'interno dell'ente comunale e al mantenimento della sua iscrizione all'elenco speciale degli avvocati).

(7)

L'amministrazione, anche in presenza di giudicato, può avviare l'autotutela nel caso in cui sussista una disparità di trattamento fra

concorrenti, ove la stessa discenda da differenti decisioni pur in presenza di identici motivi di ricorso.

[T.a.r. per il Lazio, sezione I, 15 maggio 2023, n. 8262- Pres. f.f. Petrucciani, Est. Viggiano.](#)

Nel caso in cui il ricorrente si veda il proprio ricorso rigettato in forza di un'interpretazione a sé sfavorevole della disposizione di legge, mentre nei confronti di altri ricorrenti le identiche censure sono state accolte, creandosi dunque un contrasto esistente unicamente tra ipotesi ermeneutiche che non legittimano la proposizione di revocazione, nondimeno, di fronte a questa peculiare «disparità di trattamento», se non è possibile rinvenire un rimedio in sede giurisdizionale, è comunque concesso all'amministrazione procedere a riesaminare la posizione del candidato, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato: a corroborare tale conclusione, va osservato come l'esercizio dei poteri di autotutela decisoria non debba avvenire necessariamente per rimuovere dall'universo giuridico un provvedimento viziato, potendo interessare anche atti legittimi (v. i casi i revoca del provvedimento amministrativo ex art. 21 *quinquies* l. 241 del 1990).

Conseguentemente, la sola presenza del giudicato amministrativo non costituisce, nel caso di specie (caratterizzato dalla presenza di opposte pronunce giurisdizionali), circostanza sufficiente per omettere l'attivazione del procedimento di autotutela.

(8)

Sulle modalità di svolgimento dei pubblici concorsi.

[T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione III, 15 maggio 2023, n. 1591 – Pres. Lento, Est. Ventura](#)

Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni.

In mancanza di differenti previsioni del bando, lo svolgimento dei concorsi pubblici mediante procedure semplificate, attraverso il ricorso agli strumenti informatici e digitali, può ormai intendersi quale modo normale, fatta eccezione per i concorsi per alcune categorie del personale in regime di diritto pubblico.

Nessuna disposizione di legge impone la registrazione della prova del concorso pubblico tenuta attraverso il ricorso agli strumenti informatici e digitali.

(9)

I comitati di pari opportunità del Consiglio degli ordini territoriali dei dottori commercialisti hanno natura giuridica di articolazioni interne prive di rilevanza esterna.

[T.a.r. per il Lazio, sez. V bis, 12 maggio 2023, n. 8192- Pres. Rizzetto , Est. Giudice.](#)

I comitati pari opportunità del Consiglio e degli ordini territoriali dei dottori commercialisti previsti dal d.l. n. 137 del 2020 – che ha novellato il d.lgs. n. 139 del 2005 agli artt. 8 e 26 - hanno natura giuridica di mere articolazioni interne, prive di rappresentanza esterna e autonomia organizzativa e funzionale, con funzione di assicurare e garantire parità e pari opportunità tra donne e uomini ed evitare comportamenti discriminatori, diretti e indiretti, nell'accesso, nella formazione e nello svolgimento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile: in ciò il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti gode di ampio potere regolamentare organizzativo, peraltro non illimitato, non potendosi spingere fino a creare organi "esterni", autonomi centri di imputazione di posizioni giuridiche soggettive, non riconducibili alla volontà parlamentare, pena la violazione dell'art. 97, secondo comma, Cost.

(10)

Sulla non contestualità tra la domanda di autorizzazione all'esecuzione di interventi su beni culturali ad iniziativa del proprietario e l'istanza di ammissione ai contributi statali.

[T.a.r. per l'Umbria, sezione I, 12 maggio 2023, n. 329 – Pres. Potenza, Est. De Grazia](#)

La disposizione di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, ai sensi della quale, in sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge disposizione, se è evidentemente finalizzata a realizzare un meritevole obiettivo di economia di mezzi procedurali, non può tuttavia essere intesa nel senso di richiedere indefettibilmente la contestualità della presentazione delle due istanze, sanzionando l'inosservanza di detta regola addirittura con la decadenza o con la perdita della facoltà di chiedere il contributo pubblico per la realizzazione di interventi conservativi su immobili di particolare rilevanza storico-artistica che, essendo sottoposti ad uno stringente regime autorizzatorio ed alla possibilità della imposizione di condizioni e prescrizioni, possono in concreto risultare economicamente molto onerosi.

(11)

Sull'impugnazione immediata del bando di gara.

[T.a.r. per il Lazio, sezione V, 27 aprile 2023, n. 7254- Pres. Spagnoletti, Est. Tascone.](#)

Premesso che l'onere di immediata impugnazione del bando discende dalla portata immediatamente lesiva delle prescrizioni oggetto di contestazione, tra le quali rientrano le clausole contenenti requisiti di partecipazione tali da

precludere *ex ante* la presentazione della domanda con esito favorevole a determinate categorie di soggetti, il soggetto che non ha presentato la domanda di partecipazione alla gara non è legittimato a impugnare clausole del bando che non siano “escludenti”, dovendosi con tale predicato intendere quelle che con assoluta certezza gli precludano l’utile partecipazione.

In tale quadro spetta alla parte ricorrente fornire adeguata prova in ordine alla presunta insufficienza della base di gara, che renderebbe impossibile formulare l’offerta economica: difatti, se è vero che, in linea teorica, le clausole che influiscono sulla stessa determinazione dell’operatore economico relativamente alla predisposizione della proposta economica possono concretizzare una clausola immediatamente escludente che legittima l’onere di impugnazione immediata del bando se non consentono la sua formulazione perché rendono impossibile quel calcolo di convenienza economica che è alla base della scelta di partecipare alla gara, è anche vero che tale lesività delle norme della *lex specialis* deve essere oggetto di allegazione, dimostrando con oggettiva certezza che le prescrizioni lamentate, producendo effetti distorsivi della concorrenza, incidono sulla sua sfera giuridica in un momento precedente quello della mancata aggiudicazione ed indipendentemente da questa.

(12)

Normativa e altre novità di interesse

[Legge 10 maggio 2023, n. 53](#) - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari (23G00061) (in G.U. Serie Generale n. 115 del 18 maggio 2023).